

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 809

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

(GAVA)

DAL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

(TANASSI)

E DAL MINISTRO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

(NATALI)

Conversione in legge del decreto-legge 22 dicembre 1968, n. 1240, recante proroga delle locazioni di immobili destinati a esercizio di attività professionali, commerciali o artigiane o a uso di albergo, pensione o locanda

*Seduta del 23 dicembre 1968*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con disegno di legge che trovasi all'esame della Camera dei deputati (Atto n. 718) è stata proposta la proroga al 30 giugno 1969 della scadenza convenzionale o legale dei contratti di locazione di immobili, adibiti ad uso di albergo, pensione o locanda che abbiano avuto inizio anteriormente al 1° febbraio 1947 (articolo 4, comma primo, decreto-legge 27 giugno 1967, n. 460, convertito nella legge 28 luglio 1967, n. 628) e dei contratti di locazione o sublocazione già prorogati dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1123, relativi ad immobili nei quali si eserciti dal conduttore un'attività professionale ovvero un'attività artigiana con le caratteristiche previste dalla legge 25 luglio 1956, n. 860, ovvero un'attività commerciale organizzata con il lavoro proprio, dei componenti la famiglia e di non più di cinque dipendenti esclusi gli apprendisti (articolo 6, primo comma, del medesimo decreto-legge).

La proroga predetta è stata proposta, in accoglimento di pressanti esigenze a livello nazionale, per allineare al 30 giugno 1969 la scadenza dei contratti in questione a quello generale dei contratti di locazione considerata nell'articolo 1 del decreto-legge 27 giugno 1967, n. 460, convertito nella legge 28 luglio 1967, n. 628.

Peraltro, il predetto disegno di legge non può essere approvato dal Parlamento entro il 31 dicembre 1968, data di scadenza dei contratti dei quali si propone la proroga, a causa delle note vicende degli ultimi tempi, che hanno ritardato il normale iter dei lavori parlamentari.

Pertanto, essendo necessario e urgente provvedere a prorogare tempestivamente le locazioni in questione e ricorrendo quindi le condizioni di cui all'articolo 77, comma secondo, della Costituzione, è stato emanato l'unito decreto-legge che viene presentato al Parlamento per la conversione in legge.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 22 dicembre 1968, n. 1240, recante proroga delle locazioni di immobili destinati a esercizio di attività professionali, commerciali o artigiane o a uso di albergo, pensione o locanda.

*Decreto-legge 22 dicembre 1968, n. 1240, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 325 del 23 dicembre 1968.*

#### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, secondo comma, della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di emanare norme per l'ulteriore proroga dei regimi vincolistici delle locazioni di immobili destinati all'esercizio di attività professionali, commerciali o artigiane nonché dei contratti di locazione di immobili adibiti a uso di albergo, pensione o locanda, da ultimo prorogati al 31 dicembre 1968 con decreto-legge 27 giugno 1967, n. 460, convertito in legge con la legge 28 luglio 1967, n. 628;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia, del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministro del turismo e dello spettacolo;

#### DECRETA:

##### ARTICOLO 1.

Il termine del 31 dicembre 1968 previsto negli articoli 4, primo comma, e 6, primo comma, del decreto-legge 27 giugno 1967, n. 460, convertito in legge con la legge 28 luglio 1967, n. 628, è prorogato al 30 giugno 1969.

##### ARTICOLO 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà nello stesso giorno presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1968.

SARAGAT

RUMOR — GAVA — TANASSI —  
NATALI.